



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00578/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2020, presentato, in data 1 luglio 2020, dalla A.S.D. UP Comunale Tavagnacco contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della delibera (nonché di ogni atto presupposto, annesso, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto) emanata dal Consiglio Federale FIGC, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in occasione della riunione del 25 giugno 2020 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020, riguardante le *"Modalità di conclusione del campionato di serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020"*, nella parte in cui prevede l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia alla FC Juventus S.p.A., l'accesso alle competizioni internazionali della FC Juventus S.p.A. e della S.S.D. ARL Fiorentina Women'S F.C., nonché la retrocessione della ricorrente e della S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo al Campionato di Serie B *"in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2"*.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 luglio 2020.

IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 6 luglio 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face